

CONTRATTO D'APPALTO PROT. N. 1157 DEL 02/10/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HELP DESK, ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, DI SUPPORTO GRAFICO E ASSISTENZA SISTEMISTICA. CIG 9639281A50.

TRA

Cittalia – Fondazione dell'ANCI sulle politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza (d'ora in avanti, denominata "Cittalia" o anche la "Committente"), con sede legale in Roma, Via dei Prefetti n. 46, C.F. e P.IVA 08689441007, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* Matteo Biffoni (██████████);

E

M&C Management & Consulting S.r.l., in persona dell'Amministratore Delegato e l.r.p.t. Sig. Paolo Paramucchi (██████████), con sede legale in Roma, viale dei Promontori, 310 – 00122, C.F. e P. IVA 07449831002; di seguito anche collegialmente le "Parti";

PREMESSO CHE

A. con determina a contrarre del 31 marzo 2023 - Prot. 369, Cittalia ha avviato ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, in modalità telematica, in lotto unico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del Codice, finalizzata l'affidamento del servizio di *help desk*, assistenza *software* e *hardware*, di supporto grafico e assistenza sistemistica per un periodo di 36 mesi;

B. l'estratto del bando di gara è stato inviato in data 07/04/2023 per la pubblicazione sulla GUUE; è stato pubblicato sulla GURI Va serie speciale n. 42 del 12/04/2023 ed in pari data è stato pubblicato sulla piattaforma telematica <https://cittalia.acquistitelematici.it>, nella sezione amministrazione trasparente

del sito web di Cittalia e sul sito web del MIT; in data 14/04/2023 è stato pubblicato sui quotidiani La Notizia ed. nazionale, il Giornale ed. nazionale, il Corriere dello sport ed. regionale e il Fatto quotidiano centro/sud ;

C. all'esito della superiore procedura, con verbale del 26.06.2023 il RUP ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

D. con determina prot. n. 952 del 25 luglio 2023 detto appalto è stato aggiudicato in favore di M&C Management & Consulting s.r.l.;

E. in attesa di procedere alla stipula del contratto, il Responsabile del Procedimento, con verbale di esecuzione in via d'urgenza del 28 luglio 2023, ha disposto l'esecuzione del contratto in via d'urgenza del servizio di help desk, assistenza software e hardware, di supporto grafico e assistenza sistemistica;

F. con nota prot. n. 968 del 25/07/2023 l'aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016;

G. l'aggiudicatario (d'ora in avanti, anche "Contraente") è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, co. 5, del Codice;

H. decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 32 comma 9 del Codice, non sono pervenute osservazioni e/o ricorsi da parte delle imprese non aggiudicatarie ostantive alla stipula del presente contratto;

I. il Contraente è obbligato a fornire la prestazione alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente Contratto, nella Documentazione di gara e nell'Offerta tecnica ed economica;

J. il Contraente, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta dal Bando di gara, dal Capitolato, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

K. con specifico riferimento alla comunicazione antimafia, Cittalia ha consultato, in data 31/08/2023 la BDNA con rilascio immediato della liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.L. 76/2020 e che, essendo decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, si intende procedere alla stipula del presente Contratto ferme le riserve di legge;

L. in data 02/10/2023 è stato rilasciato, per via telematica, il certificato di regolarità contributiva, in forma di documento unificato INAIL-INPS, valido per la stipula del presente contratto;

M. il Contraente ha espressamente dichiarato nell'offerta presentata di possedere tutti i requisiti, l'organizzazione, i mezzi e le risorse professionali necessari per effettuare il presente appalto alle condizioni tutte di cui al presente contratto, al Bando di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato e suoi allegati;

N. la medesima società ha prodotto la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

O. le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'appalto in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato, il Patto di Integrità, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

Art. 2

(Norme regolatrici)

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente contratto e dalle clausole riportate nei documenti allegati da Cittalia nella procedura di gara;
- dall'Offerta tecnica ed economica inviate telematicamente dalla M&C Management & Consulting s.r.l. in data 08/05/2023;
- dal decreto legislativo n. 50/2016 *ss.mm.ii.*;
- dalla Legge n. 120/2020 e *ss.mm.ii* e dalla Legge 108/2021 e *ss.mm.ii*;
- dal Regolamento UE n.2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, applicabile a decorrere dal 25/05/2018 (di seguito Regolamento), dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679) e dal d.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 *ss.mm.ii.* (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non confliggente con il Regolamento esclusivamente nell'ambito del presente affidamento;
- dal decreto legislativo n. 81/2008 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* *ss.mm.ii.*;
- dalla Legge 136/2010;

- dalle linee guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione dei contratti pubblici;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- dal codice di comportamento e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 adottati da Cittalia.

2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti di gara prodotti dalla Committente prevalgono sugli atti e i documenti di gara prodotti dal Contraente, ad eccezione delle eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dalla Committente.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. La Committente provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 3

(Oggetto)

1. Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento dei servizi di *help desk*, assistenza *software* e *hardware*, di supporto grafico e assistenza sistemistica a favore di Cittalia, secondo i seguenti ambiti di intervento:

1. Supporto Tecnico;

2. Web e applicativi;

3. Grafica.

2. In particolare, l'appalto dovrà essere svolto secondo le precise tempistiche, modalità e specifiche tecniche prescritte in Capitolato e relativi allegati, Disciplinare di gara e relativi allegati nonché secondo l'Offerta tecnica, documenti che, ai sensi e per gli effetti di cui alla previsione del successivo art.27, costituiscono parte integrante del presente Contratto ancorché allo stesso non materialmente allegati.

Art. 4

(Tipologie di intervento)

1. Tutti i servizi oggetto del presente affidamento sono riconducibili ad interventi di natura realizzativa/manutentiva, di assistenza tecnico-sistemistica e di consulenza grafica. Dette attività potranno essere erogate, a seconda di quanto richiesto, sia in presenza (presso la sede operativa di Cittalia) sia da remoto (presso la sede del Contraente). Dovrà comunque essere garantita la presenza *on site* giornaliera di almeno una risorsa per l'intera durata del contratto. La Committente si riserva di chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione della risorsa *on site*. In tal caso, l'Contraente deve garantire la sostituzione con una risorsa di pari profilo entro 15 gg. solari decorrenti dalla richiesta. Il Contraente è tenuto a fornire adeguata infrastruttura per l'attivazione e la tracciabilità degli interventi richiesti.

2. Per i dettagli relativi alle modalità di erogazione dei servizi e le applicazioni interessate da manutenzione, si rimanda al Capitolato d'oneri e, in particolare, alle tabelle 1 e 2 (TAB-1 e TAB-2) nonché all'Offerta tecnica.

3. In particolare, per quanto concerne le attività oggetto di affidamento e la loro quantificazione, ferma ed invariata ogni previsione già prevista sul punto nel

Capitolato, nel Disciplinare e nell'Offerta tecnica, qui da intendersi integralmente trascritta, si specifica che:

a) per le attività di **Assistenza tecnico-sistemistica** dovranno essere garantiti:

(i) servizio di “Manutenzione sistemi”, così come descritto al capitolo 4.1 del Capitolato;(ii) l'erogazione del servizio di “manutenzione ordinaria siti web”, così come descritto al capitolo 4.2 del Capitolato.

Per queste attività sono richieste un totale di **780 (settecentoottanta) giornate uomo complessive per l'intero periodo della fornitura** (per una media indicativa di *260/anno*) **di un sistemista junior/Operatore di Help desk** (Figura FP05 indicata al cap. 8 e con la garanzia della presenza *on site* giornaliera di almeno una risorsa per l'intera durata del contratto – cfr.cap. 5) e di **180 (centottanta giornate uomo complessive per l'intero periodo della fornitura** (per una media indicativa di *60/anno*) **di un sistemista senior** (Figura FP06 indicata a cap. 8, con disponibilità in presenza o in remoto da concordarsi con la Committente a seconda delle esigenze specifiche) per interventi relativi a supporto tecnico - assistenza sistemistica.

b) per l'attività di **Sviluppo, manutenzione evolutiva siti web e attività grafiche** dovrà essere garantita l'erogazione del servizio di “Sviluppo,

manutenzione evolutiva siti web e attività grafiche”, così come descritto al capitolo 4.3 del Capitolato.

Per queste attività sono richieste un totale di **360 (trecentosessanta) giornate uomo complessive per l'intero periodo della fornitura** (per una media indicativa di *120 /anno*). A fronte di una richiesta da parte della

Committente, il Contraente dovrà provvedere a presentare una stima dell'attività manutentiva, individuando tempi e risorse necessarie (figure FP01, FP02, FP03, FP04, FP05, FP06) per la realizzazione delle attività richieste. In relazione alla tipologia di attività richiesta, si procederà alla verifica di quanto realizzato, volta ad accertare che la fornitura sia stata regolarmente eseguita.

Art. 5

(Durata del contratto e opzioni)

1. Il presente contratto decorre a far data dalla sottoscrizione ed avrà una durata di **36 (trentasei)** mesi.

2. Nel corso di esecuzione del Contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento o ad una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni, art. 106, comma 12, del Codice.

3. Cittalia si riserva, ai sensi dell'art. 106, co. 11, d.lgs. n. 50/2016, la facoltà di prorogare il contratto agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

4. La Committente si riserva la facoltà nei limiti di cui all'art. 63, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016, di affidare al Contraente nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. La suddetta opzione potrà essere esercitata a valere sulle economie derivanti dal ribasso offerto dal Contraente. Ai fini dell'art. 35, co. 4, del Codice, il valore massimo stimato concorre sino ad **€ 365.000,00**, oltre iva e oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 500,00, (euro cinquecento/00) più IVA.

Art. 6

(Corrispettivo e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo complessivo del servizio è pari ad € **300.030,00**

(**trecentomilatrenta/00**), oltre IVA e oneri della sicurezza di natura interferenziale,

pari ad € 500,00, (euro cinquecento/00) più IVA, ed è corrisposto come segue:

- € 16.668,34 (euro sedicimilaseicentosessantotto/34) oltre IVA alla sottoscrizione

del contratto per le attività svolte in esecuzione anticipata dell'appalto in via

d'urgenza dal 1 agosto al 30 settembre 2023;

- n. 34 canoni mensili di importo pari ad € 8.334,17

(ottomilatrecentotrentaquattro/17) oltre IVA. In occasione del pagamento del

primo canone mensile, Cittalia provvederà a corrispondere anche gli oneri di

sicurezza di natura interferenziale.

2. Il corrispettivo del servizio sarà erogato entro 30 giorni dalla trasmissione

della fattura elettronica sul c/c dedicato alla fine di ogni mese, previa verifica di

regolare esecuzione del servizio da parte di Cittalia.

3. La fattura elettronica dovrà indicare i seguenti dati:

- Cittalia Fondazione dell'ANCI – Via dei Prefetti 46, 00186 Roma, P.IVA
08689441007;

- Codice CIG 9639281A50;

- Estremi del contratto (data e numero di protocollo);

- La dicitura: "Scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/1972 ss.mm.ii.

L'IVA è versata da Cittalia direttamente all'Erario";

- Codice Univoco Ufficio CK9S0M.

Il pagamento è, in ogni caso, subordinato all'acquisizione del DURC.

4. Eventuali contestazioni sulle prestazioni svolte sospendono la decorrenza del termine di pagamento, senza che il Contraente nulla possa pretendere per il ritardato pagamento.

5. Dalle fatture saranno dedotti gli importi delle eventuali penalità applicate al Contraente nel periodo cui le fatture emesse si riferiscono, previa formale comunicazione da parte di Cittalia.

Art. 7

(Clausola di revisione dei prezzi)

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2022 n. 25 sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del citato Decreto-legge e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al citato articolo 29.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente dichiara di ritenere il corrispettivo pienamente remunerativo di ogni e qualsivoglia costo presupposto e/o compreso e/o conseguente all'esecuzione dei servizi offerti, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3.

3. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi, a seguito di apposita istanza, possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto, secondo le condizioni che seguono: (i) Il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali e/o servizi che incidono sul contratto aggiudicato; (ii) La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, a decorrere dalla seconda annualità; (iii) E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni e/o dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, il Contraente ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto.

4. Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture e i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art.8

(Figure professionali e Referente dell'Impresa)

1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente contratto, il Contraente deve garantire l'impiego delle figure professionali indicate nell'Offerta tecnica e dovrà provvedere, in caso di assenza o di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro o di collaborazione, alle opportune sostituzioni, in modo da garantire lo stesso profilo presentato in sede di gara e mantenere invariato il livello qualitativo del servizio richiesto. In tutti i casi, dovrà essere garantita l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. Il Contraente, qualora vi siano variazioni del gruppo di lavoro indicato nell'offerta tecnica, dovrà trasmettere, entro 10 giorni, a Cittalia i nuovi nominativi, le schede competenze ed i relativi curricula affinché Cittalia verifichi l'equivalenza, per ciascun profilo interessato, del livello di capacità ed esperienza professionale richiesti.
2. In ogni caso, Cittalia si riserva di richiedere, a suo insindacabile giudizio, al Contraente la sostituzione (con altre figure professionali equivalenti) delle singole risorse messe a disposizione qualora le stesse non siano giudicate idonee allo svolgimento del servizio richiesto. Tale comunicazione sarà inviata con un preavviso di 15 giorni lavorativi; dopo tale termine, qualora non si sia provveduto alla sostituzione, si procederà ad applicare le specifiche penali.
3. Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Contraente dovrà indicare, nell'ambito del gruppo di lavoro, il nominativo del proprio Referente per le attività oggetto del servizio. Il Referente avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato i

propri compiti nonché di intervenire e decidere riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed accertare gli eventuali danni. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'Impresa dovranno intendersi fatte direttamente all'Impresa stessa. In particolare, il Referente riceverà tutte le comunicazioni e le eventuali segnalazioni di problematiche da parte di Cittalia, e dovrà implementare le opportune soluzioni operative. A tal fine, partecipa agli incontri periodici ed a quelli che fossero richiesti da Cittalia, anche al fine di condividere ogni azione correttiva in base alle esigenze e agli obiettivi di qualità del servizio.

Art. 9

(Passaggio di consegne)

1. Al termine del periodo di esecuzione del presente contratto, il Contraente si impegna sin d'ora a garantire il proprio affiancamento al fornitore subentrante, per il tempo strettamente necessario.

Art. 10

(Tempi e modalità di intervento)

1. Per la gestione di anomalie o per l'esecuzione di richieste di attività specifiche di assistenza e manutenzione, anche evolutiva, il Contraente dovrà garantire il rispetto delle tempistiche d'intervento (SLA - Service Level Agreement) indicate al § 7.1 dell'Offerta tecnica. Tutte le richieste di intervento potranno essere gestite attraverso i canali tradizionali (mail, telefono, etc.) oppure, previa condivisione con la Committente, tramite un sistema di Trouble Ticketing accessibile dal web, secondo quanto riportato nell'Offerta tecnica.

2. Il Contraente dovrà garantire l'erogazione del servizio nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), nella fascia oraria dalle ore 9.30 alle ore 17.30. Al fine di assicurare la tracciabilità e la registrazione delle richieste d'intervento tecnico e delle attività realizzate per la soluzione delle richieste stesse, il Contraente dovrà garantire la tenuta di un registro degli interventi in cui confluiranno i rapporti redatti per ciascun intervento tecnico effettuato.

Art.11

(Responsabilità del Contraente)

1. Il Contraente è tenuto all'esatto adempimento del contratto ed all'esecuzione del servizio a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti nonché secondo le condizioni, le modalità ed i termini del presente contratto, del Capitolato e dell'Offerta tecnica ed economica, pena la risoluzione del Contratto medesimo e fermo il diritto al risarcimento del danno.

2. Il Contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto e sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle medesime. Egli è responsabile della capacità professionale e della condotta di tutti i propri dipendenti e collaboratori nell'esecuzione del servizio, anche nei riguardi di terzi.

3. Il Contraente si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, per i quali il Contraente non potrà avanzare nei confronti del

Committente alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Contraente si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività del Contratto.

5. Il Contraente terrà sollevato ed indenne la Committente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

6. Il Contraente si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, tutti gli interventi necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della gara in oggetto.

Art. 12

(Tutela dei lavoratori e norme di sicurezza)

1. Il Contraente si impegna a rispettare il C.C.N.L. applicabile al settore di appartenenza e gli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, fermo restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio-lavoratore). Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al presente comma vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

2. Il Contraente, inoltre, è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

3. In caso di inadempienza contributiva e retributiva del Contraente, si richiama quanto disposto dall'art. 30, co. 5 e 6, d.lgs. 50/2016.

4. Il Contraente è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere attenendosi a quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. E' obbligo e responsabilità del Contraente adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte di Cittalia, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nel pieno rispetto dei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa e di quanto previsto dal D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) appositamente predisposto dal Datore di lavoro Committente (art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), D.U.V.R.I. che costituirà allegato essenziale del presente contratto. Prima della stipula del contratto, il Contraente dovrà completare il D.U.V.R.I. per la parte di sua competenza e successivamente il Datore di lavoro dell'Impresa dovrà cooperare con il Datore di lavoro Committente allo scopo di individuare tutti i rischi specifici ed interferenti.

5. È obbligo per il Contraente elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., comunicando a Cittalia ogni eventuale aggiornamento.

6. Cittalia provvederà, inoltre, a controllare il rispetto da parte dell'Impresa dei seguenti adempimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008:

1. nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
2. nomina del medico competente;
3. nomina degli Addetti antincendio e degli Addetti pronto soccorso;
4. adeguata e documentata informazione e formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

7. In merito a quanto sopra Cittalia si intende sollevata da qualsiasi responsabilità. A tal fine il Contraente ha stipulato idonea copertura assicurativa copertura contro i rischi professionali: RC Professionale rilasciata in data 15/07/2021 da Generali Italia n° 418751625.

Art. 13

(Obblighi in materia di privacy)

1. Nell'ambito dello svolgimento dei servizi oggetto di contratto, il Contraente è tenuto ad ottemperare alle seguenti disposizioni di legge e ai seguenti obblighi:

1. il d.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riferimento alle disposizioni relative agli amministratori di sistema;

2. comunicare immediatamente al Titolare del trattamento dei dati e al

Preposto al trattamento dei dati di Citalia i casi di “data breach”, ossia

la violazione di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la

modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali

trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto

dell’esecuzione del servizio, al fine di consentire il rispetto da parte del

Titolare del trattamento stesso del termine di n. 72 ore per le notifiche

di legge al Garante;

3. il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante Disposizioni per l’adeguamento

della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla

protezione dei dati);

4. adeguarsi alle disposizioni che verranno formulate dal Titolare del

Trattamento o dal Preposto;

5. i provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei Dati

Personali;

6. il regolamento comunitario n. 2016/679 in materia di protezione dei

dati personali.

2. Il Contraente si impegna, altresì, ad implementare le misure di cui al

provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di

sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e

specificamente, per ogni evenienza e per conto del titolare del trattamento, una

lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche autorizzate

dal medesimo al trattamento e/o preposte quali amministratori di sistema, che il

titolare del trattamento si riserva di richiedere. Al fine, si impegna sin d'ora a

garantire l'accesso ai propri locali, e fornire la documentazione richiesta per ogni

verifica che Citalia ritenesse necessaria, sul rispetto della normativa vigente in

materia.

3. Nel caso in cui il Contraente dovrà provvedere all'eventuale conservazione

dei dati personali trattati durante l'esecuzione del servizio, lo stesso si impegna a

conservarli, ai sensi della vigente normativa adottando tutte le misure necessarie

e in pieno recepimento degli obblighi conseguenti alla sua nomina quale

Responsabile del trattamento dei dati.

4. In forza della disciplina di cui al presente articolo, il Contraente si impegna

sin d'ora ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento dei dati", ai sensi

dell'art. 2-*quaterdecies* del citato d.lgs. 196/2003 e degli artt. 27 e ss. del Reg. UE

679/2016 nel pieno rispetto della disciplina dettata dagli stessi per il trattamento

dei dati personali conferiti e, in ogni caso, in linea con le istruzioni impartite dal

titolare del trattamento e, comunque, conformemente al disposto del Codice e del

Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi

previste.

Art. 14

(Obblighi di riservatezza e di condotta)

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di

cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo

e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Cittalia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Cittalia.

2. Il Contraente si impegna, nell'esecuzione del contratto di appalto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 - 2025 (PTPCT) adottati da Cittalia e consultabili sul sito www.cittalia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché dal Patto di integrità allegato alla documentazione di gara ed al presente contratto. In caso di violazione delle disposizioni e dei principi ivi previsti, Cittalia potrà risolvere il contratto, fatta salva la facoltà di agire per l'accertamento di eventuali ulteriori responsabilità, anche per danno all'immagine.

Art. 15

(Controlli e penalità)

1. Cittalia si riserva di verificare, in qualunque momento, che le prestazioni oggetto del presente appalto siano conformi sia sotto il profilo dell'osservanza

degli obblighi contrattuali e della normativa vigente sia sotto il profilo della qualità

del servizio erogato. A tal fine, è preciso obbligo del Contraente garantire la

collaborazione nella predetta attività di verifica. Il Contraente, da parte sua, si

impegna a porre in essere un sistema di autocontrollo qualitativo per garantire la

conformità del servizio alle prestazioni richieste e a trasmettere i dati relativi.

Con periodicità bimestrale, il Contraente fornisce al Direttore dell'esecuzione lo

stato avanzamento dove, con particolare riferimento alle attività di "Sviluppo,

manutenzione evolutiva portali web e attività grafiche", vengono rappresentate le

attività svolte, le attività future già programmate ed i rispettivi *effort* in termini di

giornate uomo e profili professionali utilizzati. Inoltre, potranno essere richiesti dal

Direttore dell'esecuzione incontri periodici di coordinamento con il Referente

dell'Impresa.

2. Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare

non conforme al Capitolato o al contratto, il Contraente, previa formale

contestazione scritta di Cittalia, dovrà far pervenire, entro 15 giorni solari dal

ricevimento della predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso

inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano

ritenute adeguate, Cittalia applicherà una penale commisurata alla gravità

dell'inadempimento e/o del ritardo e ricompresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille

del valore del contratto per ogni giorno di inadempimento.

Le penali saranno decurtate direttamente dal corrispettivo mensile (prima fattura

utile) o dalla garanzia definitiva.

Art. 16

(Subappalto)

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del presente contratto.

Art. 17

(Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

1. Fatte salve le vicende soggettive del Contraente di cui all'art. 106, co. 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto.

2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità previste dall'art. 106, co. 13, del Codice, conformemente alle disposizioni di cui alla l. n. 52/1991 ivi richiamate. In particolare, la cessione del credito deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata a Cittalia. Quest'ultima potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Contraente cedente in base al presente contratto.

3. In caso di cessione del credito, l'Contraente si impegna a comunicare il CIG n. 9639281A50 al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati, nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG della presente commessa.

4. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Cittalia al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18

(Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. Il Contraente assume ogni eventuale responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Al fine, si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa, anche di natura risarcitoria, da parte di terzi assumendo a suo esclusivo carico tutti gli oneri, inclusi i danni verso terzi, le eventuali spese giudiziali e legali a carico della Committente.

Art. 19

(Proprietà dei prodotti formati in corso di contratto)

1. Cittalia acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal Contraente in esecuzione del presente contratto (quali, a titolo puramente esemplificativo, i sistemi sviluppati, gli elaborati, gli applicativi software e i relativi codici sorgenti e più in generale le creazioni intellettuali e le opere d'ingegno) e dei relativi materiali creati, inventati, predisposti o realizzati dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del contratto. Cittalia potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, duplicare, cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell'ingegno. I suddetti diritti sono acquisiti da Cittalia in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

2. Il Contraente si obbliga a fornire a Cittalia tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo esercizio di detti diritti di proprietà esclusiva.

3. Tutti i prodotti ed opere dell'ingegno formati in occasione del presente contratto e la relativa documentazione, ivi compresa quella di monitoraggio e

rendicontazione delle attività, non potranno essere, in alcun modo, comunicati o diffusi a terzi senza la preventiva autorizzazione espressa di Cittalia.

Art. 20

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il Contraente si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 *ss.mm.ii.*, con particolare riferimento all'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine il Contraente deve comunicare alla Committente:

- gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co. 9 *bis*, della l. 136/2010.

5. Il Contraente si obbliga ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo, della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

6. Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a Cittalia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

8. Cittalia verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopra citata.

9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere a Cittalia, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, co. 2, quinto periodo,

del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n.

445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità

assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Cittalia

si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo

attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati.

10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 delle

Linee guida ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornate con delibera n.

556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022.

11. In caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui sopra, Cittalia

intenderà risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto

a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Cittalia.

Art. 21

(Garanzia definitiva)

1. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni assunte nel

presente contratto, il Contraente ha prestato una garanzia definitiva pari ad €

13.375,00 (euro tredicimilatrecentosettantacinque/00) secondo le condizioni e le

modalità stabilite dall'art. 103 del Codice e le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7,

del medesimo decreto.

2. La fideiussione, che si intende allegata al presente contratto, è prestata a

garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento

dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del d. lgs. n. 50/2016.

3. La Committente può richiedere la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza da parte del Contraente, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi da corrispondere, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto.

Art. 22

(Recesso e risoluzione del contratto)

1. Fermo quanto previsto all'art. 4.3 del presente contratto, Cittalia si riserva la facoltà di recedere per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, con preavviso di almeno un mese da inviare al Contraente a mezzo pec. Dalla data di efficacia del recesso il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Cittalia. In caso di recesso di Cittalia, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

2. Costituisce motivo di risoluzione ipso iure, previa dichiarazione da comunicarsi a mezzo pec al Contraente, salvo il diritto al risarcimento del danno e fermo restando il pagamento delle penali, il verificarsi di una soltanto delle seguenti circostanze:

- qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione

	di cui al codice delle leggi antimafia e, in ogni caso, qualora fosse	
	accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto per la	
	partecipazione alla gara dall'art. 80 del Codice;	
	- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, co.1 del	
	Codice;	
	- inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto, opzione e	
	rinnovi (art. 3); tempi e modalità di intervento (art. 10); responsabilità	
	del Contraente (art. 11); tutela dei lavoratori e norme di sicurezza (art.	
	12); obblighi di riservatezza e di condotta (art. 14); subappalto (art. 16);	
	divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 17);	
	- mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse entro il	
	termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta;	
	- recidiva: nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il	
	10% del valore del contratto;	
	- mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto di integrità.	
	3. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co.	
	9-bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
	di pagamento.	
	4. Negli altri casi in cui sia accertato un grave inadempimento delle	
	obbligazioni contrattuali del Contraente, il Direttore dell'esecuzione di Cittalia	
	contesta gli addebiti al Contraente assegnandogli un termine di 15 giorni per	
	controdedurre. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni	

ovvero scaduto il termine senza che il Contraente abbia risposto, Cittalia, su proposta del Direttore dell'esecuzione, risolve il contratto.

5. Al di fuori di quanto previsto dal periodo precedente, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Contraente rispetto alle previsioni contrattuali, il Direttore dell'esecuzione assegna all'Contraente un termine di 15 giorni, salvi i casi di urgenza, per provvedere. Scaduto il termine assegnato senza che l'Contraente abbia eseguito le prestazioni, Cittalia risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire a Cittalia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzo all'esecuzione dello stesso.

7. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 23

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Committente.

2. Finalità del trattamento

- i dati forniti dal concorrente vengono raccolti e trattati da Cittalia, in qualità di Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

3. Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. La base giuridica, pertanto, è l'adempimento di un obbligo legale. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

4. Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e

dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

5. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

6. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della Stazione appaltante stessa che svolgono attività ad esso attinente e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla Stazione appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione di aggiudicazione;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi,

ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.cittalia.it, sezione "Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e Contratti" e sulla pagina <https://cittalia.acquistitelematici.it>.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

7. Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

8. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è Cittalia con sede legale, in Roma, Via delle Quattro Fontane

n. 116. Per l'esercizio dei diritti previsti dal Capo III del Reg. UE 679/16 la richiesta

potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata scrivendo al DPO, Avv.

Silvano Mazzantini, dpo@pec.cittalia.it.

Responsabile esterno del trattamento dei dati relativamente alla procedura di gara di

appalto è il Gestore della Piattaforma gare telematiche, DigitalPA S.r.l.

9. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o

la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del

Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati

personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli

obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone

fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di

affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche

giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

Art. 24

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Le notifiche e le comunicazioni tra le Parti relative ai termini ed agli adempimenti contrattuali od a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

per CITTALIA: cittalia@pec.cittalia.it, ad eccezione delle comunicazioni dei casi di

"data breach" che vanno inoltrate direttamente all'indirizzo del Titolare del

trattamento (presidente@cittalia.it), del Preposto al trattamento

(direzione@cittalia.it) e al DPO dpo@cittalia.it;

per il Contraente: MCMManagementconsulting@pec.it.

2. E' onere di ciascuna Parte interessata comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, rinunciando espressamente, in caso contrario, a ogni contestazione sul punto.

Art. 25

(Spese contrattuali)

1. Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata, con modalità elettronica.
2. Tutte le spese e gli oneri, ivi compresi quelli fiscali, relativi alla stipula del contratto sono a carico del Contraente.
3. Il Contraente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del MIT, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere a Cittalia le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, che verranno prontamente comunicati.

Art. 26

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Cittalia e il Contraente in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 27

(Documenti che fanno parte del contratto)

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti di Cittalia, i seguenti documenti:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara e relativi allegati;

- Capitolato descrittivo e prestazionale con i relativi allegati;

- Offerta tecnica ed economica del Contraente;

- Patto d'integrità;

- Polizza fidejussoria n. 2023/13/6662618 per la garanzia definitiva;

- dichiarazione del conto corrente dedicato;

- DUVRI.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Le Parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole e dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le clausole inserite negli articoli: 5 (Durata del contratto e opzioni); 6 (Corrispettivo, modalità di pagamento); 7 (Clausola di revisione dei prezzi); 8 (Figure professionali e Referente dell'Impresa); 9 (Passaggio di consegne); 10 (Tempi e modalità di intervento); 11 (Responsabilità del Contraente); 12 (Tutela dei lavoratori e norme di sicurezza); 13 (Obblighi in materia di privacy); 14 (Obblighi di riservatezza e di condotta); 15 (Controlli e penalità); 16 (Subappalto); 17 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito); 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); 19 (Proprietà dei prodotti formati in corso di contratto); 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 22 (Recesso e risoluzione del contratto); 25 (Spese contrattuali); 26 (Foro competente); 27 (Documenti che fanno parte del contratto).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Copia conforme all'originale firmato digitalmente